



GUIDA PER I COMMITTENTI AL RIFACIMENTO IN SICUREZZA DELLE COPERTURE

Questa guida nasce per rispondere ad una richiesta arrivata da più fronti e si prefigge l'obiettivo di fornire un piccolo manuale di facile consultazione per affrontare questo momento difficile dovuto alle grandinate che hanno colpito la nostra provincia nel mese di luglio, con maggiore consapevolezza e con lo scopo di diffondere cultura e buone prassi di sicurezza sul lavoro affinché i committenti siano in grado di gestire correttamente e in sicurezza un appalto.

Queste pagine vogliono dare un aiuto concreto ai molti committenti che si sono ritrovati con le coperture delle proprie abitazioni devastate dalle grandinate, partendo proprio dall'analisi della definizione di legge di **committente**, figura che più di tutte ha la possibilità di influire positivamente sull'esecuzione dei lavori, scegliendo imprese, tecnici e modalità operative.

L'art. 89 del d.lgs. 81/08 definisce il committente come *"Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione ..."*.

La semplicità di questa definizione non deve trarre in inganno poiché sono diverse le persone che in una proprietà immobiliare possono rivestire la figura di committente (proprietari di abitazioni, amministratori di condominio, legali rappresentanti, ecc.).

Per le finalità che questa guida si è prefissata di raggiungere è sufficiente sapere che il committente è il soggetto che stipula un contratto d'appalto, accordo che – si ricorda – non è soggetto all'obbligo giuridico della forma scritta. Il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Il d.lgs. 81/08 sottolinea la centralità del committente nella gestione in sicurezza di un cantiere e proprio per questo prevede per questa figura (o, se presente, per il responsabile dei lavori) una serie di obblighi che variano durante le diverse fasi del cantiere, dalla progettazione dell'opera al termine della stessa.

In questo paragrafo verranno elencati, in maniera non esaustiva, i principali obblighi contenuti nell'art. 90 del d.lgs. 81/08 che il committente deve seguire:

- Durante la fase di progettazione dell'opera (al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative) deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra i quali vale la pena di ricordare:
 - l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Questo vale anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- Nel caso di presenza di più imprese o un'unica impresa con lavori superiori a 200 uomini/giorno il committente deve inviare la notifica preliminare, tramite l'applicativo GE.CA, agli Enti di controllo (ATS/ITL);
- Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dall'art. 90 c. 9 lett. a) e allegato XVII del d.lgs. 81/08;
- Accertare l'efficacia dell'operato del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per la esecuzione attraverso la verifica dell'adempimento degli obblighi che fanno capo a queste due figure (art. 93 d.lgs. 81/08).

Il responsabile dei lavori

Come abbiamo appena visto, gli obblighi previsti a carico del committente sono svariati e alcuni non facilmente attuabili da parte di persone con differenti competenze, per questo la norma prevede che il committente, qualora lo ritenga opportuno, possa affidare l'incarico, per svolgere questi compiti, ad un professionista dotato di competenze adeguate al ruolo (le norme non prevedono nessuna qualificazione o formazione particolare), il responsabile dei lavori.

In alcuni casi, ad esempio quando in cantiere è presente un'unica impresa o solo lavoratori autonomi, ma ci si trova in presenza di rischi elevati (la quasi totalità dei cantieri aperti per il rifacimento delle coperture), il committente non è nemmeno tenuto a nominare un coordinatore per la sicurezza ed ha un rapporto diretto con imprese e lavoratori autonomi, senza aver bene chiaro quale sia il suo ruolo. In questi casi è ancora più utile la nomina di un responsabile dei lavori che svolga in sua vece gli adempimenti previsti dalla norma.

L'art. 89 del d.lgs. 81/08, infatti, definisce il responsabile dei lavori come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.

Il possibile esonero dalle responsabilità previste per il committente interviene all'interno del perimetro tracciato dall'incarico conferito al responsabile dei lavori che deve quindi esplicitare i poteri conferiti (atto formale) e come ogni delega non esclude un obbligo di vigilanza.

La scelta delle imprese

Il committente, per avvalersi di imprese o lavoratori autonomi qualificati per lavorare in sicurezza, deve verificare l'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese presenti in cantiere anche in caso di subappalti.

Non verranno analizzate tutte le verifiche previste dalla norma a carico del committente al momento della scelta delle imprese esecutrici poiché non è l'obiettivo di queste poche pagine. Il messaggio che si vuole veicolare è, in estrema sintesi, quello di non effettuare, nella selezione delle imprese esecutrici, una scelta formale secondo criteri economici, ma anche una scelta sostanziale in ordine al possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da svolgere.

Nei preventivi forniti dalle imprese che devono essere valutati dal committente è importante che vengano indicati i costi della sicurezza (apprestamenti, dispositivi di protezione collettiva e individuale da realizzare) che non devono essere soggetti a ribasso.

Altro punto cruciale per gettare delle basi solide per la gestione di un cantiere sicuro è la scelta dell'impresa affidataria.

L'impresa affidataria è definita come *“l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ...”*.

Nei confronti delle imprese affidatarie il committente è tenuto a verifiche più significative rispetto a quelle previste per le imprese esecutrici. È opportuno, infatti, che il committente o il responsabile dei lavori, richiedano al datore di lavoro dell'impresa se, in caso di presenza di contemporaneità di cantieri ad esso afferenti, sia dotato di un'organizzazione in grado di assicurare in sua assenza le verifiche di sicurezza in cantiere previste dall'art. 97 del d.lgs. 81/08 per l'impresa affidataria.

Nei riguardi dei lavoratori autonomi la richiesta di verifica è altrettanto determinante e riguarda principalmente, ma non in maniera esaustiva, il possesso della documentazione attestante la conformità alle disposizioni di legge di macchine, attrezzature e opere provvisorie, l'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione, ecc.

Il rischio di caduta dall'alto

L'edilizia è tristemente nota per essere un settore con elevatissimo numero di infortuni sul lavoro dovuto principalmente alle cadute dall'alto.

Le grandinate che hanno colpito alcuni Comuni della Provincia hanno causato gravi danni alle coperture di moltissime abitazioni. È evidente che, nella quasi totalità dei cantieri aperti per la ristrutturazione dei tetti, sia presente il pericolo di caduta dall'alto.

È importante ricordare come, anche in questa fase emergenziale, debbano essere seguite le più elementari norme a protezione delle cadute dall'alto, vale la pena citare al riguardo il decreto n. 119 del 14/1/09 che ha ad oggetto "disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto – per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile".

Qualora venissero individuate situazioni di pericolo, durante lo svolgimento di un appalto, dovute all'assenza di dispositivi a protezione delle cadute dall'alto è indispensabile l'intervento del committente, sollecitando i responsabili del lavoro a porre in atto azioni utili ad eliminare o ridurre i rischi.

In questi mesi si sono verificati diversi infortuni, alcuni gravi, dovuti proprio alle cadute dall'alto e personale di ATS Insubria afferente alle Strutture Semplici Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro sta effettuando indagini a riguardo.

Lo stesso personale sarà impegnato, nei prossimi mesi, nell'attività ispettiva all'interno dei cantieri in questi territori.

Amianto

Le grandinate hanno gravemente lesionato anche le coperture in cemento-amianto, quindi ai rischi legati alla caduta dall'alto si sommano le condizioni di pericolo per la salute pubblica.

Il proprietario dell'immobile avente la copertura di cemento amianto, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica dovrà procedere all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con le norme tecniche del D.M. 06.09.1994 e le linee guida regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e per la valutazione del rischio:

- elaborare, secondo le indicazioni sotto precisate, una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione dei manufatti, effettuando eventualmente un'analisi per la ricerca delle fibre di amianto;
- la valutazione dovrà stabilire lo stato di conservazione del materiale presente e indicare in base all'esito della valutazione le azioni che si intendono adottare e i tempi di realizzazione delle medesime, specificando gli estremi identificativi della figura designata al controllo e al coordinamento delle attività di manutenzione;
- le azioni successive alla suddetta valutazione, sono quelle riportate dalle linee guida regionali nonché previste dal D.M. 06.09.1994 (rimozione, sovra-copertura, incapsulamento);

La tecnica di bonifica che viene suggerita è, naturalmente, la rimozione completa dell'amianto. La rimozione, ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro delle ditte incaricate alla rimozione (iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10° e 10B) debbano predisporre uno specifico piano ed inviarlo tramite l'applicativo Ge.M.A. alla scrivente A.T.S. 30 giorni prima dell'inizio lavori. Nel caso specifico, a causa dell'emergenza meteorologica, detti piani sono classificati come "urgenti", e, di conseguenza, come da art. 256, comma 5 del d.lgs. n. 81/08, le ditte incaricate possono iniziare immediatamente le attività di rimozione, senza attendere i 30 giorni solitamente previsti, evidenziando comunque l'ora di inizio dell'attività.

Le azioni di monitoraggio e di bonifica sono poste a carico del proprietario dell'immobile e/o del Responsabile dell'attività che vi si svolge.

Per un approfondimento è possibile consultare:

- il manuale "Sette domande sugli appalti in condominio" della collana "Prevenzione in Condominio", presente al seguente link <https://www.ats-insubria.it/servizi/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/prevenzione-in-condominio>;
- le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (decreto n. 119/2009),
- la Linea guida "uso delle piattaforme di lavoro elevabili" (cantieri temporanei mobili) presenti entrambe al link <https://www.ats-insubria.it/servizi/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/edilizia>

Documento a cura degli operatori della S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.